

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI ORGANISMI E DEI SERVIZI
DEL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO AI SENSI
DELL'ART.30 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.267,
(Approvata dall'Assemblea dei Sindaci del _____)**

L'anno 2021 il giorno ____ del mese di _____ negli uffici del Comune di Seregno tra le Amministrazioni Comunali di:

- Barlassina, nella persona di _____
domiciliato per la carica in Barlassina via _____ ,
- Ceriano Laghetto, nella persona di _____
domiciliato per la carica in Ceriano Laghetto via _____ ,
- Cogliate, nella persona di _____
domiciliato per la carica in Cogliate via _____ ,
- Giussano, nella persona di _____
domiciliato per la carica in Giussano via _____ ,
- Lazzate, nella persona di _____
domiciliato per la carica in Lazzate via _____ ,
- Lentate sul Seveso, nella persona di _____
domiciliato per la carica in Lentate sul Seveso via _____ ,
- Misinto, nella persona di _____
domiciliato per la carica in Misinto via _____ ,
- Meda, nella persona di _____
domiciliato per la carica in Meda via _____ ,
- Seregno, nella persona di _____
domiciliato per la carica in Seregno via _____ ,
- Seveso, nella persona di _____
domiciliato per la carica in Seveso via _____ ,

RICHIAMATA

(la seguente normativa nazionale e regionale)

- D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421 che "individua gli organismi per la partecipazione dei Comuni alle politiche sanitarie;
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare gli artt. 13 e 30, che attribuiscono ai Comuni la titolarità delle competenze amministrative nel settore dei servizi alla persona e alla comunità prevedendo la gestione dei medesimi anche in forma associata stipulando fra loro apposite convenzioni;
- L. 8 novembre 2000, n. 328 e s.m.i. "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", in particolare l'art. 6, che individua i Comuni quali titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale;
- L.R. 12 marzo 2008, n. 3 e s.m.i. "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" che persegue obiettivi di integrazione sociale e sociosanitaria, di sviluppo dei principi di sussidiarietà e centralità della famiglia, quale soggetto non solo portatore di bisogno, ma anche quale risorsa da sostenere nella sua funzione sociale;

- L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, possono stipulare fra loro specifiche convenzioni, nelle quali vengono stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, nonché i reciproci obblighi;
- L.R. 11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità));
- Riforma sociosanitaria lombarda - DGR 5507 del 2 agosto 2016: regolamento di funzionamento delle rappresentanze dei Sindaci ad oggetto "Attuazione L.R. 23/2015: regolamento di funzionamento della Conferenza dei Sindaci, del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, dell'Assemblea dei Sindaci di Distretto e dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale.

DATO ATTO

- che le politiche sociali perseguono obiettivi di benessere attraverso la realizzazione di un Sistema integrato di interventi e servizi che garantisca qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
- che la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali":
 - ✓ (art. 6) stabilisce che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
 - ✓ (art. 8, comma 3 lettera a) prevede e auspica che i Comuni si associno in ambiti territoriali adeguati anche per la gestione unitaria del Sistema locale dei servizi sociali a rete;
 - ✓ (art. 19) prevede che la programmazione dei servizi sociali debba avvenire a livello di Comuni associati negli Ambiti disciplinati dalla normativa Regionale;
- che la Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale":
 - ✓ (art. 13, comma 1) prevede che "I Comuni singoli o associati ... in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini." ed in particolare, programmando, progettando e realizzando la rete locale delle unità d'offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale;
 - ✓ (art. 11, comma 2) chiarisce che La Regione individua nella gestione associata la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle unità di offerta sociali di competenza dei Comuni;
 - ✓ (art. 18) definisce il Piano di Zona quale strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale nel quale prevedere le modalità di accesso alla rete, indicare gli obiettivi e le priorità di intervento, definire gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione, e dispone:

- che il Piano di Zona è strumento di integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta sociale e la rete d'offerta sociosanitaria in ambito territoriale, anche in rapporto al sistema della sanità, dell'istruzione e della formazione e alle politiche del lavoro e dell'abitare;
 - che i Comuni, nella redazione del Piano di Zona, utilizzano modalità che perseguono e valorizzano il momento della prevenzione e, nella elaborazione di progetti, promuovano gli interventi conoscitivi e di studio rivolti alla individuazione e al contrasto dei fattori di rischio;
 - che il Piano di Zona viene approvato o aggiornato dall'Assemblea dei Sindaci secondo modalità che assicurano la più ampia partecipazione degli organismi rappresentativi del Terzo Settore e l'eventuale partecipazione della Provincia; che il Piano di Zona ha valenza triennale, con possibilità di aggiornamento annuale;
 - che i Comuni attuano il Piano di Zona mediante la sottoscrizione di un Accordo di Programma con l'ATS (Agenzia di Tutela della Salute) territorialmente competente e, qualora ritenuto opportuno, con la Provincia, e che gli organismi rappresentativi del Terzo Settore, che hanno partecipato alla elaborazione del Piano di Zona, aderiscono, su loro richiesta, all'Accordo di Programma;
 - che il Piano di Zona disciplina l'attività di servizio e di segretariato sociale;
 - che l'Ambito Territoriale di riferimento per il Piano di Zona costituisce, di norma, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata da parte dei Comuni, delle funzioni in materia di servizi sociali;
 - che la D.G.R. n. VII/7069 del 23.11.2001 ha individuato i distretti sociosanitari, istituiti secondo l'art. 9 della Legge Regionale n.31 del 1997 quali ambiti territoriali previsti dalla Legge per l'esercizio delle funzioni programmatiche;
- che la DGR n. XI/8551 del 03.12.2008 recante "Determinazioni in ordine alle linee di indirizzo per la programmazione dei piani di zona terzo triennio"
- ✓ incentiva forme di gestione associata individuate dalla Regione quale forma idonea per garantire maggior efficacia ed efficienza nelle unità di offerta sociale di competenza dei Comuni nonché quale migliore strumento per la reale produzione di economie di scala e per la specializzazione del personale;
 - ✓ prevede che la forma di gestione associata può essere perseguita sia attraverso forme giuridiche ad hoc costituite, sia attraverso forme di convenzionamento o accordi tra Enti;
 - ✓ individua nell'Assemblea dei Sindaci l'organismo politico della programmazione e dei Piani di Zona anche in presenza di un Ente capofila e il luogo stabile della decisionalità politica per quanto riguarda i Piani di Zona e la loro attuazione;
 - ✓ individua nell'Ufficio di Piano il soggetto di supporto alla programmazione, responsabile delle funzioni tecniche, amministrative e della valutazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Zona e che la stessa DGR, in virtù dell'alto livello assegnato alla programmazione zonale dispone che occorra presidiarla attraverso professionalità qualificate e modelli organizzativi che consentano di dare valore a tale funzione (...) in modo da rendere tale struttura sempre più adeguata in termini di risorse umane ed economiche assegnate e di tempo dedicato, ai compiti richiesti;
- che le Linee di indirizzo di cui alla D.G.R. XI/8551 del 03.12.2008 sono confermate nelle successive deliberazioni di indirizzo per la programmazione dei piani di zona e, nello specifico la D.G.R. 16 novembre 2011, n. 2505 e la D.G.R. 19 dicembre 2014, n. 2941;
- che la Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009: Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità, all'art. 11 (Coinvolgimento degli enti locali nella programmazione sanitaria e sociosanitaria) definisce alcune funzioni della conferenza dei sindaci, istituita a livello distrettuale e composta da tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio del Distretto;
- che la L.R. 11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33), ridisegnando un nuovo assetto sociosanitario e modificando gli assetti territoriali dei distretti, all'art. 20

definisce che la Conferenza dei Sindaci sia articolata, come previsto dall'articolo 7 bis, in:

- a) l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale con i loro assetti organizzativi (nel nostro caso l'Ambito di Seregno),
- b) l'Assemblea dei Sindaci del Distretto (che nel caso del nostro Ambito comprende anche i Comuni degli Ambiti di Carate e Vimercate).

Quest'ultima è l'organo di rappresentanza dei Comuni che ha la funzione di formulare pareri e proposte alla Conferenza dei Sindaci, che poi interloquisce con l'ATS, sulla programmazione dei servizi sociosanitari e la finalizzazione/distribuzione delle risorse garantire il coordinamento e l'uniformità territoriale dei singoli piani con la programmazione del Distretto;

- che la riforma sociosanitaria lombarda (DGR 5507 del 2 agosto 2016: regolamento di funzionamento delle rappresentanze dei Sindaci ad oggetto "Attuazione L.R. 23/2015: regolamento di funzionamento della Conferenza dei Sindaci, del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, dell'Assemblea dei Sindaci di Distretto e dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale) e il successivo regolamento di funzionamento, approvato dalla Conferenza dei Sindaci della Brianza in data 08/11/2016, indicano la nuova Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale, coincidente con quella territoriale, come organismo che ha la funzione di ausilio a quella di Distretto per portare all'attenzione tematiche specifiche e peculiarità territoriali. In conseguenza di ciò:
 - ✓ viene introdotto così un aspetto di novità rispetto agli Ambiti legato alla nomina dei Presidenti che con la nuova normativa avviene per quota capitaria e non più con voto unico ponderato che garantiva nei fatti la presidenza al Comune Capofila, sede dell'Ufficio di Piano;
 - ✓ si è conclusa nel mese di dicembre 2016 la prima nomina dei diversi organismi di governance con il nuovo sistema;
 - ✓ occorre, al fine di omologare la nomina delle due Assemblee, inserire la nuova procedura di nomina all'interno della presente convenzione all'art.5 "Composizione"
- che la DGR n. 4563 del 19 aprile 2021 "Approvazione delle "Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023":
 - definisce gli Uffici di Piano quali soggetti in grado di: connettere le conoscenze dei diversi attori del territorio; ricomporre le risorse che gli enti locali investono nei sistemi di welfare, favorendo l'azione integrata a livello locale; interloquire con le ATS per l'integrazione tra ambiti di intervento sociale e sociosanitario; promuovere l'integrazione tra diversi ambiti di policy;
 - richiama la necessità di razionalizzare e ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, perseguendo modelli di gestione associata dei servizi e l'integrazione degli strumenti tecnici e dei criteri di implementazione delle policy;
 - stimola, infine, i Comuni ad operare in modo integrato e condiviso, per non disperdere le risorse in interventi frammentati e per presidiare tutte le possibilità di generare risorse nelle reti, sia tra attori pubblici, sia con tutti gli altri attori dei territori, individuando negli Uffici di Piano lo strumento privilegiato per sostenere gli enti, evitandone l'isolamento e amplificando la portata degli interventi, dal livello di singolo ente al livello di ambito;

CONSIDERATO

- che i Comuni di Barlassina, Ceriano Laghetto, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Seregno e Seveso hanno maturato un'esperienza pluriennale nella gestione coordinata dei processi collegati al Piano di Zona ed all'attuazione degli interventi e dei servizi;
- che in data 8 giugno 2018 è stato formalmente recepito dal Consiglio Comunale di Seregno, con la delibera n. 26, l'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona Territoriale 2018-2020 tra i dieci Comuni dell'Ambito Territoriale di Seregno;
- che il predetto accordo conferma che:
 - i Comuni associati hanno la titolarità delle funzioni di governo del Piano di Zona. L'attuazione delle azioni programmate è garantita attraverso l'Ufficio di Piano.
 - l'Assemblea dei Sindaci di Ambito Territoriale individua la sede dell'Ufficio di Piano nel

Comune di Seregno, quale Comune Ente capofila per l'attuazione del Piano di Zona, e le modalità gestionali per garantirgli un'adeguata struttura organizzativa, in grado di collaborare sia con tutti gli organismi interni al Comune capofila che con quelli esterni, affinché possano essere perseguiti gli obiettivi inter-Ambito e di Ambito previsti nel documento Piano di Zona 2018-20, nei tempi e nei modi concordati;

Tutto ciò premesso, che si ritiene parte integrante formale e sostanziale del presente atto,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

CAPO I - FINALITA' E DURATA

Art. 1 – Oggetto

La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

Oggetto della presente convenzione è la definizione degli uffici e dei servizi comuni e la gestione associata di interventi e servizi sociali ricompresi nel Piano di Zona in essere, dei Comuni di Barlassina, Ceriano Laghetto, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Seregno e Seveso.

Gli organismi che partecipano ai processi decisionali del Piano di Zona sono:

- a) Assemblea dei Sindaci di Distretto
- b) Assemblea dei Sindaci di Ambito Territoriale e Distrettuale
- c) Ufficio di Piano
- d) Tavolo di concertazione territoriale, come regolamentato dall'Assemblea dei Sindaci

Le unità d'offerta, i servizi e quant'altro gestito in forma associata dai Comuni dell'Ambito è descritto nel Piano di Zona triennale, nei documenti di programmazione annuale, nei provvedimenti specifici necessari all'attuazione di quanto previsto in norme e disposizioni sopravvenute e da esigenze che i Comuni sottoscrittori ritengono di gestire nell'ambito della convenzione stessa.

Art. 2 - Durata

È posta in capo all'Ufficio di Piano la gestione associata di fondi e di attività di carattere sociale e sociosanitario per le parti di competenza dei Comuni al fine del raggiungimento degli obiettivi rientranti nella programmazione triennale dei Piani Zona. Attestando che la programmazione e lo sviluppo degli interventi spesso travalicano la triennialità, la presente convenzione ha validità a partire dalla sua sottoscrizione e per un periodo di anni sei. Nel corso della sua vigenza, la convenzione potrà essere variata per sopravvenute modifiche normative ovvero per diverse esigenze organizzative, previa assunzione di specifici atti da parte dei Comuni sottoscrittori.

CAPO II IL PIANO DI ZONA

Art. 3 - Finalità e principi di gestione

I Comuni dell'Ambito Territoriale di Seregno (Barlassina, Ceriano Laghetto, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Seregno e Seveso) individuano nel Piano di Zona lo strumento della programmazione e della pianificazione sociale a livello locale, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 328 dell'8 novembre 2000 e dell'art. 18 della legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008.

Nello specifico, il Piano di Zona rappresenta lo strumento di:

- programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale nel quale prevedere le modalità di accesso alla rete, indicare gli obiettivi e le priorità di intervento, definire gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione e definire gli indicatori in grado di misurare la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate e quindi definire gli strumenti per la valutazione dell'impatto;
- integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta sociale e la rete d'offerta sociosanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema della sanità, dell'istruzione

- e della formazione e alle politiche del lavoro e dell'abitare;
- di sviluppo di forme di gestione associata di interventi e servizi delle attività dei Comuni dell'Ambito Territoriale da realizzare anche attraverso la predisposizione e la gestione di bandi di accreditamento o di procedure di affidamento degli stessi a soggetti esterni o di procedure di co-progettazione ovvero utilizzando altre forme di coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore secondo la normativa vigente.

Per progettare e realizzare il Piano di Zona, strumento privilegiato per conseguire forme di integrazione tra le varie politiche mediante l'analisi dei bisogni, la definizione delle priorità, la gestione innovativa, flessibile e partecipata del sistema di offerta, l'utilizzo delle risorse e le modalità attuative, i Comuni aderenti all'Ambito si avvalgono:

- dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito Territoriale (AdS)
- dell'Ufficio di Piano (UdP), a sua volta organizzato in
 - Unità di Direzione (UD)
 - Unità Operativa Tecnica (UOT),
- del Tavolo di coprogrammazione territoriale.

I Comuni dell'Ambito possono aggregarsi per gestire insieme alcune particolari attività e servizi al di fuori dell'Ambito, come pure, anche in forma singola, con oneri completamente a loro carico.

Per realizzare quanto previsto nel Piano di zona, i Comuni aderenti si avvalgono delle specifiche risorse economiche loro trasferite dall'Unione Europea, Stato, Regione e Provincia o di risorse reperite partecipando a progetti e bandi pubblici o privati o di risorse proprie dei Comuni stessi (sia di personale, sia economico-finanziarie sia strumentali).

Gli oneri della gestione delle attività previste dal Piano di Zona sono ripartiti fra tutti i Comuni, sulla base della quota capitaria al 31 dicembre dell'anno precedente e tenendo altresì conto, sulla base del principio di solidarietà, delle maggiori capacità organizzative ed economiche dei Comuni di maggiore dimensione.

CAPO III

ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO

Art. 4 – Funzioni

L'Assemblea dei Sindaci di Ambito Territoriale è l'organismo politico e decisionale relativamente alla presente convenzione ed al processo di predisposizione ed approvazione del Piano di Zona e dell'accordo di programma per la sua attuazione. Ha compiti di programmazione strategica, di governo politico del processo di definizione ed attuazione del Piano e di verifica sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 5 - Composizione

1. L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale è composta da tutti i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni compresi nel territorio dell'Ambito, coincidente con l'articolazione degli Ambiti Distrettuali dell'ATS della Brianza.
2. L'Assemblea dei Sindaci, come sopra identificata, svolge altresì la funzione di Assemblea dei Sindaci di Ambito Territoriale, come previsto dalla normativa regionale di riferimento e dal Regolamento di funzionamento della stessa. I territori degli Ambiti Territoriali vengono determinati come disciplinato dalla L.R. 11 agosto 2015 n. 23. Alla data di approvazione del presente regolamento, gli Ambiti Distrettuali coincidono con gli ex distretti sociosanitari delle ASL.
3. Ogni Sindaco può delegare un proprio rappresentante, scelto tra gli assessori o i consiglieri del proprio Comune, a partecipare all'Assemblea. La delega deve essere trasmessa al Presidente dell'Assemblea per tramite dell'Ufficio di Piano.
4. La delega può essere relativa ad una specifica seduta, oppure può avere valenza continuativa per l'intero mandato (salvo decadenza del Sindaco, sostituzione del delegato o revoca della delega stessa). I delegati con delega continuativa sono considerati componenti dell'Assemblea a tutti gli effetti e pertanto possono accedere alle cariche elettive all'interno dell'Assemblea stessa.

5. In tutte le ipotesi di scioglimento del Consiglio Comunale previste dalla legge, la rappresentanza del Comune è esercitata dal Commissario straordinario, che rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco.
 6. Le riunioni si svolgono nelle apposite sedi individuate dal Presidente dell'Assemblea, di norma presso la sede dell'Ente Capofila della presente convenzione.
- All'assemblea partecipa, con funzioni di supporto tecnico, l'Unità di Direzione dell'Ufficio di Piano (Dirigente del Settore Politiche Sociali e il Responsabile dell'Ufficio di Piano), che svolge anche la funzione di verbalizzazione).

Art. 6 – Competenze

Ai sensi dell'art. 18, c.4 della L.R. 3/2008 L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale approva e aggiorna il Piano di Zona di cui alla L. 328/2000, con particolare riferimento agli interventi che – secondo quanto previsto nel Piano di Zona stesso – hanno una valenza territoriale limitata all'Ambito e la cui programmazione è pertanto conferita all'Ambito Territoriale.

Salvo autonoma diversa valutazione degli organi dei singoli Comuni, l'Accordo di programma ed il Piano di Zona sono comunicati al Consiglio Comunale per la loro più ampia conoscibilità.

L'Assemblea dei Sindaci adotta inoltre i seguenti atti, che costituiscono i presupposti per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza dei diversi Comuni:

- il Piano operativo annuale, individuando le priorità e gli obiettivi dell'anno di riferimento, coerentemente con la programmazione triennale e le risorse disponibili e con gli indirizzi strategici;
- il Bilancio preventivo annuale di Ambito e le sue eventuali variazioni in corso d'anno, definendo l'allocazione delle risorse economico-finanziarie sulle base delle priorità e degli obiettivi individuati nonché le modalità di compartecipazione a carico di ogni singolo Comune;
- i piani economico-finanziari relativi a specifiche progettualità;
- la verifica annuale dello stato di raggiungimento degli obiettivi del Piano;
- il consuntivo annuale;
- le rendicontazioni e i dati relativi richiesti dalla Regione per la trasmissione all'ATS, e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ovvero ad altri Soggetti erogatori di risorse, ai fini dell'assolvimento dei debiti informativi;
- la dotazione di risorse umane e strumentali da destinare all'Ufficio di Piano, sentito il parere del Dirigente dell'Ufficio stesso;
- le eventuali ulteriori attività in rapporto al sistema della sanità, dell'istruzione e della formazione, dell'abitare e del lavoro che ritengono necessario programmare o gestire con le stesse modalità.

Gli atti adottati dall'Assemblea dei Sindaci acquistano rilevanza esterna con l'adozione di specifici provvedimenti adottati dai competenti organi del Comune Capofila e/o dei Comuni aderenti (Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Dirigenti e Funzionari, secondo le rispettive competenze), nel rispetto dei vincoli e delle organizzazioni proprie dei singoli Enti.

Parallelamente, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 23/2015, l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito fornisce ausilio all'Assemblea dei Sindaci del Distretto, portando all'attenzione peculiarità territoriali e approfondimenti, ed in particolare in merito ai livelli di integrazione tra i servizi sociali e gli interventi sociosanitari e sanitari territoriali, la cui programmazione è pertanto conferita al Distretto.

Art. 7 - Funzionamento e modalità decisionali

L'Assemblea dei Sindaci è presieduta dal Sindaco o Assessore delegato ovvero, in sua assenza dal Vicepresidente, eletto dall'Assemblea.

Il Presidente viene eletto con votazione segreta.

Viene eletto Presidente chi ottiene i voti della maggioranza dei componenti. Qualora in due successive tornate di votazioni non si raggiunga la maggioranza prescritta, alla terza tornata, che può tenersi anche nella stessa seduta, è sufficiente la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea elegge con le stesse modalità e con distinta votazione il Vicepresidente che

sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In tutti i casi di impedimento o impossibilità formale del Presidente e del Vicepresidente, l'Assemblea potrà essere convocata e presieduta dal Sindaco più anziano di età.

Il Presidente ed il Vicepresidente restano in carica cinque anni e sino alla nomina dei nuovi Presidenti e Vicepresidenti.

È auspicabile che la copertura dei ruoli di Presidente e Vicepresidente avvenga nel rispetto della parità di genere.

In caso di decadenza del mandato amministrativo del Presidente o del Vicepresidente presso il proprio Comune, occorre procedere ad una nuova elezione, anche nel caso in cui il Sindaco sia rieletto per un ulteriore mandato, ferma restando la durata originaria durata del mandato.

Nei confronti del Presidente e del Vicepresidente può essere proposta mozione di sfiducia, che viene posta in votazione con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea. In caso di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, il Vicepresidente svolge le funzioni di Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente.

In caso di assenza, impedimento, decadenza del mandato o sfiducia nei confronti sia del Presidente che del Vicepresidente, l'Assemblea è presieduta dal Sindaco più anziano di età.

Al Presidente competono la formazione dell'ordine del giorno e la convocazione dell'Assemblea, nonché la direzione della seduta.

Il Presidente, tramite l'Ufficio di Piano, convoca l'Assemblea:

- a. di propria iniziativa;
- b. su richiesta di un terzo dei Sindaci dell'Assemblea.

Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare corredati dalle relative proposte.

La riunione dell'Assemblea ha luogo entro quindici giorni dalla richiesta e si svolge presso idonei locali individuati dal Presidente dell'Assemblea.

La convocazione dei componenti è disposta con avviso scritto che viene trasmesso ai singoli componenti almeno sette giorni prima della seduta. È ammessa la convocazione d'urgenza. In tale caso l'avviso deve pervenire ai singoli componenti almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la seduta.

L'invio delle convocazioni viene trasmesso ai componenti via mail all'indirizzo istituzionale del Comune. È possibile richiedere all'Ufficio di Piano di inserire anche indirizzi e-mail aggiuntivi per facilitare una più tempestiva ricezione.

Vengono iscritti all'ordine del giorno gli argomenti proposti dal Presidente dell'Assemblea ed eventualmente dai Sindaci richiedenti la convocazione.

L'eventuale documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è trasmessa ai componenti con le stesse modalità della convocazione, contestualmente alla convocazione stessa, e in ogni caso almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato fino a ventiquattro ore prima della seduta, previa comunicazione ai componenti dell'Assemblea.

Le funzioni di vigilanza sul corretto funzionamento dell'Assemblea sono svolte dal Presidente dell'Assemblea.

Le funzioni di assistenza tecnico professionale, istruttoria, convocazione, verbalizzazione e pubblicazione degli atti sono svolte dall'Ufficio di Piano.

Durante le sedute ciascun componente può farsi assistere, a propria discrezione, dal proprio dirigente, funzionario o tecnico, senza che quest'ultimo abbia diritto di voto.

Delle riunioni dell'Assemblea sono redatti i verbali, che sono conservati presso l'Ufficio di Piano; copia di ciascun verbale è trasmessa ai componenti dell'Assemblea nonché ai partecipanti con le stesse modalità previste per la convocazione.

I verbali sono sottoscritti, oltre che dal segretario verbalizzante, individuato dal Dirigente del Comune capofila ovvero dal Coordinatore tecnico-amministrativo, dal Presidente dell'Assemblea o dal Vicepresidente.

L'Assemblea è validamente riunita quando è presente un numero di componenti pari alla maggioranza semplice dei Comuni componenti l'assemblea.

La seduta è dichiarata deserta qualora, trascorsi trenta minuti da quella fissata, non sia stato raggiunto il numero legale.

I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti. Non sono computati nel numero richiesto per la

validità della seduta i componenti che si allontanano dall'aula prima delle votazioni. I casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni sono disciplinati dalle leggi vigenti.

Nell'ipotesi che venga a mancare nel corso della discussione il numero legale, il Presidente può sospendere la seduta per consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso persista la mancanza del numero legale, la seduta è sciolta.

L'espressione del voto è sempre palese, salvo quando la votazione concerne argomenti riguardanti persone; in tali casi la stessa deve essere effettuata con scrutinio segreto.

Nei casi previsti dalla legge, la votazione deve essere segreta.

Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano, procedendo alla controprova quando vi sia motivo di incertezza o quando la controprova sia richiesta da un componente. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede al cui spoglio provvedono, sotto la direzione del Presidente, tre scrutatori designati nella stessa seduta tra i componenti e la cui identità viene riportata a verbale.

Ogni proposta messa in votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti dei Sindaci votanti.

Nella votazione mediante schede, quelle che risultino bianche o illeggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare senza diritto di voto:

- a. Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto;
- b. il Direttore di Distretto dell'ATS;
- c. il Direttore Generale e il Direttore Sociosanitario dell'ASST, e altri dirigenti o funzionari dell'ATS/ASST, la cui partecipazione il Presidente dell'Assemblea ritenga utile per la disamina degli atti all'ordine del giorno, previa concertazione con il Direttore Generale dell'ATS/ASST;
- d. i componenti dell'Ufficio di Piano, per garantire il supporto alla programmazione, pianificazione, valutazione e coordinamento degli interventi; nonché la costruzione e gestione delle risorse, con anche funzioni di istruttoria e supporto tecnico ai relatori;
- f. i Responsabili delle gestioni associate dei servizi, se sono posti all'ordine del giorno argomenti relative alla/e gestioni associate stesse.

CAPO IV UFFICIO DI PIANO

Art. 8 – Funzioni e compiti dell'Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano è l'organo tecnico dell'Ambito Territoriale di supporto all'Assemblea dei Sindaci dei Comuni dell'Ambito Territoriale in relazione al Piano di Zona, previsto e costituito presso l'Ente Capofila, con proprio specifico provvedimento.

L'atto di costituzione e di organizzazione di funzionamento dell'Ufficio di Piano dovrà in ogni caso garantire il rispetto dei principi di autonomia, pluralismo, adeguatezza, differenziazione, solidarietà, e di sostenibilità dei costi.

Nel rispetto del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale, all'UdP spetta il complessivo coordinamento tecnico dei processi di programmazione zonale e di conseguente progettazione e realizzazione degli interventi e dei servizi, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi individuati dall'Assemblea dei Sindaci.

All'Ufficio di Piano spettano in particolare:

- la programmazione, la progettazione, l'attivazione e la valutazione degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi strategici individuati nel Piano di Zona;
- la gestione diretta degli interventi e dei servizi associati esplicitamente rimessi alla sua competenza dall'Assemblea di Ambito Territoriale;
- l'amministrazione, nel rispetto dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000, delle risorse complessivamente assegnate all'Ambito (Fondi comunitari, nazionali, regionali, quote dei Comuni, quote della Provincia e di altri eventuali soggetti co-finanziatori sia pubblici che privati);
- il coordinamento della partecipazione dei soggetti sottoscrittori e aderenti all'accordo di programma e dei soggetti del Terzo settore nei rispettivi ambiti di intervento;
- il coordinamento di tutte le iniziative finalizzate alla raccolta di risorse aggiuntive, quali la partecipazione a bandi pubblici e del privato, anche sociale, nonché raccolta fondi, in applicazione della normativa vigente.

L'Ufficio di Piano – nella fase transitoria di determinazione del nuovo assetto gestionale dell'Ambito Territoriale, da attuarsi nel corso del prossimo biennio - è costituito da due unità organizzative: l'Unità di Direzione (UD) e l'Unità Operativa Tecnica (= UOT), di cui ai successivi articoli.

Art. 9 – Organizzazione dell'Unità di Direzione dell'Ufficio di Piano

L'Unità di Direzione dell'Ufficio di Piano, coerentemente con i principi di cui al precedente articolo 8 e al fine di accompagnare la fase di transizione verso una nuova strutturazione gestionale, sulla base delle determinazioni dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale, è costituita come unità organizzativa dell'Area Servizi alla Persona del Comune capofila e composta da personale tecnico specificamente dedicato, secondo il seguente organigramma minimo:

- il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona;
- un Responsabile esperto di servizi alla persona con funzioni di coordinamento complessivo – personale con posizione organizzativa con delega di funzioni, a norma dell'art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001, e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno;
- tre operatori amministrativi dei quali:
 - uno di categoria D e rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, per la gestione tecnico-amministrativa delle procedure per l'acquisizione di servizi, accreditamento, convenzionamento e co-progettazione garantendo competenze sia in riferimento al Codice dei contratti pubblici che al Codice del Terzo Settore;
 - due di categoria C in qualità di specialista amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero determinato ed a tempo pieno ovvero a tempo parziale;
- due Assistenti Sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero determinato ed a tempo pieno ovvero a tempo parziale, per la gestione tecnico-amministrativa di fondi e progetti a disposizione dei Comuni dell'Ambito Territoriale, quali ad esempio: il Fondo nazionale Politiche Sociale, il Fondo per le Non Autosufficienze, la Quota servizi fondo povertà, Fondi PON, Reddito di Autonomia, Fondi per le emergenze e le politiche abitative, Fondo per interventi a favore delle famiglie e della grave disabilità.

L'inserimento del personale nell'Ufficio di Piano tramite affidamenti esterni, di norma corrispondente al periodo di vigenza della convenzione, continua fino all'individuazione di nuovo personale o al venir meno delle esigenze di funzionamento dell'UD stessa.

Per la realizzazione ed il buon fine dei progetti previsti nei Piano di Zona, l'eventuale utilizzo di personale, per forme gestionali comuni o associate, avverrà sotto la responsabilità funzionale e organizzativa del Responsabile dell'Ufficio di Piano, secondo l'ordinamento in vigore nel Comune capofila, fermi restando gli sviluppi in ordine all'assetto gestionale dell'Ambito.

Tutte le spese relative al personale addetto all'Ufficio di Piano, seppur sostenute economicamente dal budget unico di Ambito, per ogni finalità richiesta in merito dalle disposizioni di legge nazionali e regionali, laddove non altrimenti disposto, vengono considerate, ai fini della determinazione della spesa per il personale, a carico di ogni singolo comune dell'Ambito in misura proporzionale alla popolazione rilevata a 31 dicembre dell'anno precedente.

In caso di comando, il Comune Capofila e l'ente di appartenenza assumeranno gli atti amministrativi per la regolamentazione di tutti gli aspetti giuridici ed economici necessari a permettere un corretto utilizzo del lavoratore presso l'Ufficio di Piano, ivi compresa la liquidazione del salario accessorio e degli incentivi di produttività.

Al personale si applica il sistema premiale in vigore presso l'Ente capofila, con le medesime modalità previste per il restante personale di detto ente.

La spesa, seppur sostenuta dal budget di Ambito, per ogni finalità richiesta in merito dalle disposizioni di legge nazionali, laddove non altrimenti disposto, verrà considerata a carico dei fondi incentivanti la produttività dei Comuni aderenti secondo le modalità di ripartizione della spesa prevista dalla presente convenzione.

All'inizio di ogni anno, l'Ufficio di Piano elabora il fabbisogno stimato del budget per gli straordinari.

Entro i primi mesi dell'anno successivo, ai singoli Comuni verranno comunicate le eventuali somme autorizzate ma non rese.

Gli oneri economici derivanti dal funzionamento dell'Ufficio di Piano sono coperti dalla quota territoriale del Fondo Nazionale Politiche Sociali, e/o da fondi derivanti dal Fondo Sociale

Regionale, da attività progettuali avviate in partenariato con soggetti pubblici e/o privati, e/o con risorse dei Comuni associati.

Sono altresì da considerare le spese relative al funzionamento dell'Ufficio di Piano (spese telefoniche, spese per cancelleria, spese di pulizia, quota parte delle utenze, ecc.), che saranno ripartite secondo il principio della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente. Eventuali maggiori costi per il funzionamento dell'Ufficio di Piano saranno oggetto di accordi da approvare da parte dell'Assemblea dei Sindaci e di eventuali successivi provvedimenti dei singoli Comuni.

L'Ufficio di Piano potrà avvalersi, per l'esercizio di funzioni tecniche/specialistiche, di collaborazioni di alta professionalità (giuridica, sociologica, progettuale, organizzativa) sottoposte alla preventiva approvazione dell'Assemblea dei Sindaci all'interno dei margini di spesa del bilancio annuale e dei vincoli propri del Comune capofila, fatta salva la facoltà di altri Comuni di assumere tale spesa nel proprio bilancio, previa contestuale definizione delle modalità di finanziamento contestuale a loro favore con le risorse dell'Ambito.

Qualora l'Ufficio di Piano svolgesse, in aggiunta alla attività previste per la realizzazione del Piano di Zona vigente attività gestionali e/o di supporto, per uno o più Comuni associati, come previsto dall'art. 3, della presente Convenzione, gli eventuali oneri economici per l'impiego del personale dell'ufficio associato (UdP) saranno a totale carico del/i Comune/i richiedente le attività aggiuntive.

L'Ufficio di Piano potrà avvalersi dell'apporto di figure specialistiche proposte dai Soggetti del Terzo Settore con i quali sono in essere rapporti collaborativi a seguito di procedura di coprogettazione, nonché dell'apporto conoscitivo nell'ambito dei procedimenti di coprogrammazione, indetti dall'Ufficio di Piano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nell'ambito del Tavolo di coprogrammazione.

Art. 10 – Competenze del Responsabile dell'Ufficio di Piano

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è il funzionario con posizione organizzativa individuato dall'Ente capofila, con periodicità equivalente alla durata della programmazione territoriale, come stabilita dalla normativa regionale. Il Responsabile dipende dal Dirigente dell'Area servizi alla Persona dell'ente Capofila.

In attuazione dell'accordo di programma per la realizzazione del Piano di Zona, il Responsabile è il soggetto responsabile del procedimento dell'adozione dei provvedimenti di gestione conseguenti e nei rapporti dell'Ambito verso soggetti terzi non diversamente attribuibili.

Il Responsabile, in particolare, sulla base delle direttive dell'Assemblea dei Sindaci e riferendosi al Dirigente dell'Area Servizi alla persona del Comune di Seregno in qualità di Ente capofila dell'Ambito:

- svolge le funzioni di direzione della UD e di coordinamento complessivo dell'Ufficio di Piano;
- sugli atti dell'Assemblea di Ambito Territoriale, con la collaborazione degli altri componenti dell'UD, esprime le proprie valutazioni preventive e acquisisce quelle delle UOT e si raccorda con i Settori dell'Ente capofila ai fini della adozione degli atti conseguenti alle decisioni assunte dall'Assemblea Territoriale;
- segue l'assunzione degli atti gestionali necessari per l'attuazione del Piano di Zona;
- partecipa ai Coordinamenti tecnici con gli altri Uffici di Piano sia a livello provinciale che regionale;
- programma il calendario delle attività dell'Ufficio di Piano e attribuisce compiti ed obiettivi al personale dell'UD;
- annualmente elabora e trasmette all'Assemblea di Ambito Territoriale, congiuntamente al consuntivo di esercizio, una complessiva relazione di verifica e valutazione sullo stato di attuazione degli obiettivi del Piano di Zona;
- provvede alla convocazione e al coordinamento dei lavori della Unità Operativa Tecnica;
- cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea di Ambito Territoriale e della UOT;
- coordina il Tavolo di Coprogrammazione e partecipa alle riunioni delle Cabine di Regia indette dall'ATS-e partecipa alle riunioni del Consiglio Inter-Ambiti ed ai gruppi di lavoro per l'attuazione dei progetti sovra territoriali, di cui monitora i lavori ed il raggiungimento degli obiettivi.

Il Responsabile dell'UDP ha perciò le seguenti competenze generali:

- organizza e coordina le fasi del processo di programmazione, i processi di progettazione, di coprogettazione e di progettazione partecipata;
- coordina l'Unità Operativa Tecnica;
- coordina il Tavolo di coprogrammazione territoriale;
- supporta l'Assemblea di Ambito Territoriale nella redazione del Documento di Programmazione annuale;
- predisporre, in condivisione con la UOT ed in coerenza con quanto previsto nel Piano Operativo Annuale, la proposta di bilancio preventivo annuale e gli schemi dei piani economico-finanziari relativi a progettualità complesse;
- elabora il Piano operativo annuale, in condivisione con la UOT, declinandone obiettivi, modalità, tempistiche e risorse;
- provvede all'istruttoria ed alla elaborazione degli atti amministrativi di competenza;
- elabora il bilancio consuntivo;
- svolge tutte le funzioni di carattere amministrativo/contabile relative alla gestione del budget di Ambito;
- cura le attività di segreteria, mediante la redazione dei verbali dell'Assemblea di Ambito e della UOT e la gestione dell'archivio degli atti relativi al Piano di Zona;
- coordina e supervisiona la compilazione dei debiti informativi, come previsti dalla normativa vigente;
- cura il raccordo sul piano tecnico con gli altri Enti, in particolare Regione, ATS Brianza, ASST e Provincia;
- assicura ~~cura~~ la regolarità e la tempestività dei flussi informativi tra tutti i soggetti, istituzionali e no;
- cura le attività/iniziativa di comunicazione e di informazione rivolte alla cittadinanza;
- si raccorda con l'Ente Capofila circa le attività, i progetti e le decisioni assunte Assemblea dell'Ambito Territoriale e Distrettuale ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di competenza dell'Ente capofila.

Art. 11 – Composizione e competenze dell'Unità Operativa Tecnica

L'Unità Operativa Tecnica ha la seguente composizione:

- un referente tecnico per ciascun Comune dell'Ambito. I predetti referenti tecnici sono formalmente designati dai rispettivi Comuni di appartenenza tra il personale direttivo operante nell'ambito del servizio sociale comunale. La designazione è comunicata al Comune capofila e si intende relativa a tutto il periodo di vigenza della presente Convenzione, salvo nuova formale designazione.

Ogni Comune si impegna ad organizzare la propria struttura interna in modo da sostenere il regolare funzionamento della UOT e di assicurare il mantenimento dei necessari collegamenti e flussi informativi tra UOT e servizi sociali comunali ~~locali~~.

L'Unità Operativa Tecnica ha, insieme all'UD, le seguenti competenze generali:

- supporta l'Assemblea dei Sindaci in tutte le fasi del processo programmatico;
- cura la redazione dei documenti di programmazione ed economici-finanziari generali e le eventuali successive proposte di modifica/integrazione (Documento di programmazione annuale, Bilancio preventivo, Piano operativo annuale);
- cura la progettazione e programmazione operativa generale, le attività di coprogettazione e di progettazione partecipata, elabora e rende esecutivi gli obiettivi, i progetti e gli interventi programmati;
- provvede al controllo e alla verifica tecnica dell'andamento dei progetti/interventi;
- cura il raccordo con i singoli servizi sociali comunali;
- trasmette e acquisisce dagli altri servizi del proprio Comune (es. servizi finanziari, ~~ragioneria~~, gestione risorse umane...) ogni informazione e notizia necessaria al buon funzionamento dei rispettivi Enti.

Art. 12 - Modalità di funzionamento

Le due unità dell'Ufficio di Piano si incontrano a cadenza periodica, di norma quindicinale. L'avviso di convocazione viene trasmesso con almeno due giorni di anticipo, congiuntamente all'ordine del giorno, tramite e-mail da parte dell'Unità di direzione. Per agevolare la regolare e costante partecipazione di tutti componenti, le riunioni si tengono di norma in un giorno settimanale fisso, preventivamente concordato dal gruppo. Delle riunioni di UOT è redatto, a cura del coordinatore, un sintetico verbale con finalità di memorandum. Il verbale viene trasmesso via e-mail a tutti i componenti dell'Ufficio di Piano e pubblicato nell'area riservata del sito di Ambito www.servizisocialinrete.it.

Art. 13 - Comune Capofila

L'Ufficio di Piano ha sede presso l'Ente Capofila, individuato nel Comune di Seregno. Il Comune capofila mette a disposizione dell'Ufficio di Piano i locali, le attrezzature e i supporti logistici necessari per il suo regolare funzionamento. Il Comune capofila, affinché possa essere garantita la corretta operatività e funzionalità dell'Ufficio di Piano, assicura la fattiva collaborazione preventiva e successiva dei propri uffici, sia dell'area socio-assistenziale che di staff come segreteria, servizi finanziari, gare e contratti, risorse umane, uffici tecnici e del patrimonio, ecc. per la predisposizione e la gestione degli atti e dei provvedimenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi generali comuni agli enti locali che fanno parte dell'Ambito Territoriale. In sede di bilancio preventivo delle spese inerenti a quanto sopra e, tenuto conto di quanto espresso dal precedente art. 3 (finalità e principi di gestione, u.c.), se ne terrà conto per la definizione delle intere risorse utilizzate per il funzionamento dell'UdP e per il relativo finanziamento nei documenti di previsione. Sulla base dei dati forniti dal Comune Capofila in sede di conto consuntivo all'Assemblea dei Sindaci di Ambito Territoriale le risorse destinate al funzionamento dell'UdP potranno analogamente venire implementate nel bilancio di previsione in corso per far fronte alle spese analoghe che verranno assunte in corso d'anno.

Art. 14 - Comuni dell'Ambito Territoriale

Ogni Comune dell'Ambito Territoriale compartecipa con risorse proprie (umane, strumentali e finanziarie) al buon funzionamento di tutti i processi connessi al Piano di Zona ed agli organismi che lo presiedono sia a livello politico che tecnico e descritti nel presente documento. Ai Comuni che non partecipano in modo attivo ed efficace, oltre che equo e solidale ai predetti processi ed organismi, possono essere messe a carico maggiori compartecipazioni di spesa o minori trasferimenti delle quote associate, a seguito di specifica approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci.

Art. 15 - Il Tavolo di coprogrammazione

Il Tavolo di Coprogrammazione è il luogo di costruzione partecipata del Piano di Zona, inteso come momento di incontro tra le varie realtà territoriali, al quale viene assegnato una funzione di direzione del processo pianificatorio e in particolare modo nella lettura dei bisogni e delle opportunità (in termini di risorse, anche immateriali, di cui dispone), nella individuazione delle priorità su cui intervenire e nelle proposte in merito a tali interventi. Sul versante operativo ciò significa che il Tavolo di Coprogrammazione ha il compito di favorire l'integrazione tra i diversi soggetti nella definizione delle idee progettuali. Il Tavolo di Coprogrammazione ha la possibilità di sviluppare ed integrare proposte progettuali e portare ad interazione i diversi soggetti partecipanti. Coordina il Tavolo di Coprogrammazione il Responsabile dell'Unità di Direzione, o suo delegato, supportato dall'Unità Operativa Tecnica e dall'Ufficio di Piano. Del Tavolo di Coprogrammazione possono far parte i legali rappresentanti (o loro delegati), affiancati e supportati dai rispettivi tecnici, degli Enti di Terzo Settore, di cui all'art. 4 del Codice del Terzo Settore, individuati nel rispetto dei principi in materia di evidenza pubblica, trasparenza e pubblicità. Al fine di valorizzare il ruolo attivo degli Enti di Terzo Settore per il benessere della comunità di riferimento, si precisa che i già menzionati ETS potranno coinvolgere nell'ambito dei

lavori del Tavolo soggetti ed enti ulteriori, fermi restando la responsabilità dell'apporto di contributi in capo agli ETS e la coerenza di tali ulteriori apporti rispetto alle finalità ed all'oggetto del Tavolo di Coprogrammazione.

L'Ufficio di Piano, in relazione allo specifico oggetto dell'attività di coprogrammazione, potrà invitare Amministrazioni ed Enti Pubblici, comprese le autonomie funzionali, nonché i soggetti, gli enti variamente denominati e le libere forme associative, ai fini di acquisire contributi e proposte, di cui tenere conto nell'ambito dell'attività di coprogrammazione.

Per un più efficace approfondimento di aree tematiche, nell'ambito dei lavori di coprogrammazione, possono essere previsti Tavoli tematici sulla base di scelte strategiche prioritarie che il processo coprogrammatorio ha indicato, assicurando comunque i principi di concentrazione e semplificazione amministrativa. Sono gruppi di lavoro con il compito di favorire l'integrazione tra i servizi e tra i diversi soggetti, con un fare comune ed un agire contingente.

Ogni ente, Istituzione o Organizzazione ha facoltà di designare propri delegati nei singoli tavoli tematici.

CAPO V

RISORSE E ATTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 16 - Risorse economiche

I soggetti firmatari della presente Convenzione si impegnano a concorrere alla realizzazione delle azioni definite mediante allocazione delle risorse umane, finanziarie e strutturali di rispettiva competenza.

Nel rispetto delle Linee di indirizzo regionali le risorse economico-finanziarie programmate e gestite in modo coordinato ed associato fanno riferimento ai seguenti fondi:

1. Fondi propri dei Comuni, allocati nei rispettivi bilanci o trasferiti all'Ente capofila, secondo quanto previsto nei Bilanci di previsione
2. Fondo Nazionale Politiche Sociali;
3. Fondo per le Non Autosufficienze;
4. Quota servizi fondo povertà
5. Fondi PON Inclusione
6. Fondi comunitari;
7. Fondo Sociale Regionale;
8. Reddito di Autonomia;
9. Fondi per le emergenze e le politiche abitative;
10. Fondo per interventi a favore delle famiglie e della grave disabilità;
11. Compartecipazioni a carico dei fruitori dei servizi-interventi;
12. Eventuali fondi aggiuntivi derivanti da terzi
13. Ulteriori fondi previsti dalla normativa vigente.

L'utilizzo di tali risorse avviene nel rispetto del principio generale di solidarietà e secondo i criteri individuati dall'Assemblea di Ambito Territoriale. I soggetti firmatari convengono che, di norma, sono assegnate all'Ente Capofila, che cura la gestione dei fondi anche in relazione ai compiti di liquidazione, monitoraggio e controllo da parte dei Soggetti erogatori delle risorse.

Ogni ente firmatario, in attuazione dei principi contabili che disciplinano la contabilità degli enti locali, si impegna:

- ad indicare i tempi di impegno di spesa e di liquidazione a favore degli altri enti (l'ATS Brianza nei confronti dei Comuni capofila degli Ambiti e questi ultimi nei confronti dei Comuni afferenti al proprio Ambito), affinché si possano concretamente perseguire non solo gli obiettivi sociali e sociosanitari previsti nel documento Piano di Zona, ma anche quelli di razionalizzazione della gestione finanziaria;
- a sottoscrivere specifici accordi volti a stabilizzare gli eventuali effetti negativi sulla disciplina vincolistica di finanza pubblica o relativa alla spesa di personale in capo al Comune capofila, connessi alla gestione associata di servizi che possono scaturire dalla presente convenzione, in particolare al fine di suddividere in modo solidaristico i già

menzionati eventuali effetti negativi propri delle gestioni associate di servizi.

Art. 17 – Piano Operativo Annuale e Bilancio preventivo

Nel rispetto delle competenze dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito e degli organi dei Comuni dell'Ambito, così come indicate dal precedente art. 6 (Competenze dell'Assemblea dei Sindaci), il Piano Operativo Annuale individua le priorità e gli obiettivi dell'anno di riferimento, coerentemente con la programmazione triennale e le risorse disponibili.

L'Ufficio di Piano supporta l'Assemblea di Ambito Territoriale nella redazione del Piano, provvedendo alla stesura della relativa proposta e dello schema di Bilancio preventivo.

L'Assemblea dei Sindaci adotta il Documento di programmazione e il Bilancio preventivo definendo:

- le priorità e gli obiettivi dell'anno di riferimento, coerentemente con la programmazione triennale e le risorse disponibili;
- l'allocazione delle risorse economico-finanziarie, sulle base delle priorità ed obiettivi individuati;
- le modalità di contribuzione a carico di ogni singolo Comune, sia rispetto alle spese di funzionamento dell'UdP, sia rispetto al finanziamento delle diverse attività previste dal Piano di Zona.

Il Bilancio è corredato dai Piani economici finanziari relativi a specifiche progettualità complesse.

Nel Piano Operativo annuale, nel rispetto del Bilancio di previsione, sono declinati:

- obiettivi di sistema e di area,
- azioni previste,
- risorse, umane e finanziarie, dedicate a ciascun obiettivo,
- tempistiche.

I singoli Comuni si impegnano a proporre, nelle rispettive sedi istituzionali, la destinazione in bilancio delle somme necessarie alla realizzazione degli interventi e delle attività previste dal Documento di programmazione annuale.

I Comuni che non ritengano di aderire a determinati progetti/interventi previsti nel Documento di programmazione annuale non sono tenuti al versamento delle eventuali quote di cofinanziamento. È comunque esclusa la possibilità di ripartire e liquidare, in capo ai Comuni non aderenti, quote di finanziamento unitariamente attribuite all'Ambito. Il Piano Operativo ed il Bilancio annuale, se necessario, vengono modificati/aggiornati in corso d'anno.

Art. 18 - Consuntivo di gestione

Al termine di ogni anno di gestione, l'Ufficio di Piano predispone il consuntivo di gestione. Il consuntivo viene corredato da una complessiva relazione di verifica e valutazione sullo stato di attuazione degli obiettivi del Piano di Zona, predisposta dal Responsabile dell'UdP. L'Assemblea dei Sindaci approva a maggioranza il consuntivo, decidendo la destinazione di eventuali residui.

Art. 19 – Valutazione nuovi modelli gestionali

Mantenendo fermo il principio per il quale l'Ufficio di Piano attua la funzione programmatoria, la cui piena titolarità rimane in capo agli Enti Locali così come definito dalla L. 328/2000, separando la funzione gestionale dei servizi, nell'ultimo biennio è emersa la necessità di valutare diversi modelli gestionali in risposta al forte incremento delle richieste e delle opportunità di gestione associate di servizi, all'attuazione di misure regionali e alla gestione di fondi comunitari e nazionali.

Per tali ragioni, in data 31/03/2021, l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale ha formulato un indirizzo di approfondimento tecnico e finanziario su possibili modelli gestionali, previsti dalla disciplina, statale e regionale vigente, con particolare riguardo al modello dell'Azienda Speciale Consortile.

Conseguentemente a questo indirizzo, l'Assemblea dei Sindaci ha dato mandato al Responsabile dell'Ufficio di Piano, con il supporto dell'Unità operativa tecnica e, ove occorra, del necessario supporto specialistico esterno, di pervenire ad un'analisi di prefattibilità con riferimento ai tempi di definizione di una proposta progettuale di modello gestionale ed ai seguenti elementi minimi:

- conformità alla normativa, statale e regionale, relativa al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, con particolare riferimento alla separazione della funzione di programmazione da quella di gestione degli interventi e dei servizi;
- raccordo con i Comuni sia in relazione agli aspetti politico-istituzionali che tecnico-operativi;
- fattibilità giuridico-amministrativa, incluso l'esame dell'applicazione della disciplina vigente in materia di personale.
fattibilità economico-finanziaria, con particolare riguardo sia ai costi, a carico dei Comuni, di costituzione e di gestione dell'eventuale costituendo Soggetto giuridico, sia al conseguente regime fiscale;
- rapporto costi/benefici dell'operazione di eventuale creazione di un nuovo Soggetto giuridico, con particolare riferimento alla qualità dei servizi, all'efficacia ed all'efficienza dei processi decisionali e di intervento, nonché al coinvolgimento sia del Terzo Settore che dei beneficiari di interventi e servizi.

Una eventuale modifica dell'assetto gestionale dei servizi per l'Ambito di Seregno nell'arco temporale di vigenza della presente convenzione comporterà la ridefinizione dei ruoli, con una revisione ed un ricollocamento delle risorse di personale oggi previsto all'interno dell'Ufficio di Piano.

CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 20 - Regolamentazione dell'attività dei servizi

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento e l'attività dei servizi, l'Assemblea dei Sindaci, su proposta dell'Ufficio di Piano e in collaborazione con l'Unità Operativa Tecnica, potrà adottare appositi regolamenti successivamente approvati dal Comune Capofila e/o dai diversi Comune dell'Ambito.

Art. 21 - Attività di interpretazione

L'Assemblea dei Sindaci ha competenza esclusiva nel dirimere le controversie inerenti alle eventuali diverse interpretazioni della presente convenzione.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti, con conseguente novazione delle corrispondenti disposizioni della presente convenzione.

Art. 23 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

....., lì.....

Letto e sottoscritto

Per il Comune di Barlassina – il Sindaco

Per il Comune di Ceriano Laghetto – il Sindaco

Per il Comune di Cogliate – il Sindaco

Per il Comune di Giussano – il Sindaco

Per il Comune di Lazzate – il Sindaco

Per il Comune di Lentate sul Seveso – il Sindaco

Per il Comune di Misinto – il Sindaco

Per il Comune di Meda – il Sindaco

Per il Comune di Seregno – il Sindaco

Per il Comune di Seveso – il Sindaco
